



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1533

Seduta del 15/04/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

ADEGUAMENTI DOTE UNICA LAVORO FASE III - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 – DI CUI ALLA D.G.R. N. 959 DEL 11 DICEMBRE 2018

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

Il Dirigente Paola Angela Antonicelli

L'atto si compone di 57 pagine

di cui 44 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2018 n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020”;
- la legge 28 marzo 2019 n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;

VISTI:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
- l.r. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate” come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r.10 agosto 2018, n.12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- l.r. 19 maggio 2015 n. 15 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”;
- l.r. 24 novembre 2017 n. 25 “Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria”;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con D.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.c.r. XI/64;
- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE)2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 che ha previsto azioni aventi come focus la centralità della persona e la promozione di misure di politica attiva del lavoro per lo sviluppo ed il sostegno dell'occupazione e delle imprese;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la Comunicazione UE 2016.C 262.01 "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" ed in particolare i punti 2.1 e 6.2;

VISTI altresì:

- la D.g.r. n. X/3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020";
- la D.g.r. n. X/3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale;
- la D.g.r. n. X/2412 del 26 ottobre 2011 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro";
- il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione A e Sezione B;
- il D.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013, "Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)";
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 dicembre 2017 "Modalità operative per l'attuazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie “Nuove Aree Interne”, con la quale viene approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia con ciascun comune capofila delle nuove aree interne di “Appennino Lombardo – Oltrepò Pavese” e “Alto Lago di Como e Valli del Lario”;

- la d.g.r. n. XI/843 del 19 novembre 2018 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con l.r 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2019-2020”;
- la d.g.r. n. XI/7763 del 17 gennaio 2018 concernente le regole e le modalità di svolgimento dei tirocini in Lombardia;

VISTI:

- la D.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 “Dote unica lavoro Fase III – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020” che ha definito le modalità operative di funzionamento per l’attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro approvando “Linee guida per l’attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro” ed i documenti metodologici: “Il sistema di profilazione DUL Fase III” e le “Soglie per operatore DUL Fase III”;
- il d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 “Approvazione Avviso Dote Unica Lavoro – Terza Fase 2019-2021 – POR FSE 2014 – 2020 – Attuazione della d.g.r n. 959 dell’11 dicembre 2018” che ha approvato, l’Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 – 2020 ed il Manuale di Gestione;

CONSIDERATO che il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (D.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018) sostiene e promuove l’occupazione dei giovani, degli adulti over 30, delle donne e delle persone in situazioni di disabilità e vulnerabilità mediante le politiche del sistema dotale con l’adozione di misure finalizzate a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e la riqualificazione professionale, in raccordo ad eventuali politiche nazionali e iniziative comunitarie, volte ad innalzare il tasso di occupazione;

CONSIDERATO che l’attuale modello di “Dote Unica Lavoro” che consente di accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita attiva in percorsi di riqualificazione e inserimento lavorativo è stato improntato a criteri di flessibilità in relazione alle rapide e continue trasformazioni del contesto socioeconomico e del mercato del lavoro;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ATTESO che gli interventi evolutivi della Dote Unica Lavoro Fase terza sono stati adottati anche al fine di rendere complementare la misura con altri strumenti di politica attiva nazionali e regionale quali Garanzia Giovani (GG) e l'Assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'art. 23 del D.lgs. 150/2015;

VISTE le disposizioni contenute negli Allegati 1 "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro" ed Allegato 2 "Il sistema di profilazione DUL Fase III" della sopra richiamata d.g.r. n. 959/2018 nonché il relativo provvedimento attuativo di cui al d.d.u.o. n. 19516/2018 che, in un'ottica di complementarità con gli strumenti nazionali, hanno previsto l'accesso alla misura in Fascia 1 "Bassa" ai disoccupati percettori di Naspi da meno di 4 mesi. I disoccupati percettori Naspi da oltre 4 mesi sono invece esclusi dall'accesso, in quanto potenziali fruitori dell'Assegno di Ricollocazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 150/2015;

VISTO il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito in legge n. 26/2019 che ha disposto all'art. 9:

- l'erogazione dell'AdR ai beneficiari del "Reddito di cittadinanza";
- la sospensione, fino alla data del 31 dicembre 2021 dell'erogazione dell'AdR ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL del 29 gennaio avente ad oggetto "ADR NASPI - Indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4" con la quale viene comunicato che, a partire dal 29 gennaio 2019, è disabilitata nel portale nazionale ANPAL la funzionalità per richiedere nuovi AdR Naspi ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 150/2015, conseguentemente, a partire da tale data, i disoccupati percettori di Naspi da oltre 4 mesi non hanno possibilità di accesso ad alcuna politica del lavoro finanziata;

ATTESO che, già nella sopra richiamata D.g.r. n. 959/2018, è stata prefigurata la possibilità di successive modifiche al dispositivo Dote Unica Lavoro tese ad attuare il processo di convergenza tra il modello regionale dei servizi al lavoro e gli strumenti di politica attiva a livello nazionale, con particolare riferimento all'evolversi dell'Adr;

CONSIDERATO opportuno assicurare, nel rinnovato quadro delle politiche nazionali, l'universalità di accesso ai percorsi di politica attiva a tutti i destinatari disoccupati percettori e non percettori di Naspi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di armonizzare i criteri di accesso alla Dote Unica Lavoro con le disposizioni attuative del Reddito di Cittadinanza introdotte dal Decreto Legge n. 4/2019 convertito in legge con legge 28 marzo 2019 n. 26, prevedendo l'accesso alla Dote Unica Lavoro per tutti i disoccupati percettori di Naspi, secondo i medesimi criteri di accesso alle quattro Fasce di aiuto con cui accede la generalità dei disoccupati;

CONSIDERATO inoltre che si intende concorrere alla politica nazionale di contrasto alla povertà, favorendo la partecipazione dei destinatari del reddito di cittadinanza, già destinatari dell'AdR, a percorsi intensivi di ricollocazione;

RITENUTO di stabilire che i criteri di accesso alla Dote Unica Lavoro potranno essere ulteriormente adeguati, con provvedimento dirigenziale, in relazione all'evolversi delle modalità attuative del Reddito di cittadinanza, nel rispetto dei principi di complementarietà e non sovrapposizione con le misure nazionali, al fine di favorire l'efficace attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà. In particolare potranno essere previste:

- l'introduzione, nell'ambito degli interventi disciplinati nella Fascia 5 "Altro aiuto" e dei relativi massimali, di percorsi formativi finalizzati a rafforzare le competenze dei cittadini beneficiari del reddito di Cittadinanza;
- ulteriori forme di complementarietà ed integrazione alla misura nazionale attraverso la Dote Unica Lavoro tese ad assicurare l'universalità di accesso alle politiche attive;

ATTESO che, come motivato nel documento metodologico Allegato 2 della d.g.r. n. 959/2018, alla Fascia 1 "Bassa" accedono le persone che hanno una maggiore probabilità di reinserirsi in modo autonomo nel mondo del lavoro, dato il tempo ristretto trascorso dall'ultima esperienza di lavoro e per le quali l'attuale sistema prevede un supporto orientativo di base mediante il solo servizio di "Orientamento di gruppo";

CONSIDERATO che le previsioni di tipo probabilistico che hanno ispirato il sistema di profilazione devono essere costantemente verificate dai dati di monitoraggio;

CONSIDERATA l'esigenza di scongiurare possibili fenomeni di esclusione dai percorsi di inserimento lavorativo da parte di alcuni target di dote unica lavoro;

RITENUTO pertanto di stabilire che, con provvedimento dirigenziale, sulla base dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dati di monitoraggio, potranno essere assunte determinazioni tese a:

- rinforzare l'occupabilità dei destinatari di Fascia 1 "Bassa", anche attraverso la formazione assumendo a riferimento i massimali dei servizi previsti per la fascia 2 "Media". I risultati della Fascia 1 saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione delle performance degli operatori e dell'aggiornamento del budget operatore;
- innalzare la qualità dell'obiettivo occupazionale in tutte le altre Fasce anche adeguando il sistema di reiterazione della dote;

ATTESO che le "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro" di cui alla d.g.r. n. 959/2018 prevedono, in continuità con le misure attuate attraverso il dispositivo Dote Unica Lavoro Fase 2, il finanziamento di interventi finalizzati alla formazione permanente dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine. Successivamente alla pubblicazione dell'Avviso ulteriori corpi dello Stato hanno evidenziato l'interesse dei propri dipendenti a partecipare alla Dote Unica Lavoro;

CONSIDERATO che l'iniziativa è finalizzata a sostenere l'adattabilità dei lavoratori delle forze dell'ordine alle moderne tecniche di comunicazione digitale, linguistiche e ambientali ed, in generale, al potenziamento delle loro conoscenze e competenze trasversali in qualità di cittadini;

RITENUTO di stabilire che, nell'ambito della Fascia 5 "Altro aiuto", l'intervento dedicato alle forze dell'ordine nell'attuale Fase di Dote Unica Lavoro è finalizzato a finanziare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, percorsi formativi a favore dei lavoratori dei diversi apparati dello Stato che svolgono attività orientata a garantire la sicurezza pubblica e che intendono autonomamente accrescere le proprie competenze trasversali, anche oltre agli obiettivi richiesti dal proprio ruolo. E' pertanto esclusa la formazione istituzionale prevista dal corpo di appartenenza;

VISTA la l.r. 15/2015 "Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari" con cui la Regione si impegna a sostenere la formazione in favore del lavoro di assistenza e cura degli assistenti famigliari;

ATTESO che:

- il fenomeno dell'assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti si è in questi anni largamente diffuso;
- tale forma di assistenza ricopre, nell'attuale contesto sociale, un ruolo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

importante rispetto ad una richiesta di cura alternativa al ricovero in strutture residenziali;

CONSIDERATO inoltre che, dall'esperienza della seconda fase di Dote Unica Lavoro, emerge che l'assistenza privata a persone non autosufficienti costituisce uno sbocco lavorativo significativo per alcune persone che provengono da esperienze di carriera diverse, necessitando quindi di acquisire strumenti e competenze specifiche;

CONSIDERATO inoltre che tale iniziativa sostiene l'inclusione sociale e professionale per i numerosi stranieri che svolgono tale attività in Lombardia;

RITENUTO pertanto di favorire, nell'ambito di Dote Unica Lavoro Fascia 5 "Altro aiuto" e dei massimali ivi previsti, interventi finalizzati alla qualificazione delle competenze dei disoccupati che intendono indirizzare la propria attività lavorativa alla cura delle persone non autosufficienti, attraverso la realizzazione di percorsi formativi per assistenti familiari;

VISTA la legge regionale del 24 novembre 2017, n. 25 "Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria" finalizzata a tutelare la dignità e i diritti delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e, in particolare, a promuovere azioni volte al loro recupero e reinserimento nella società;

VISTO in particolare l'art. 8 "Attività lavorativa" della sopra richiamata l.r. 25/2017, ove si prevede che la Regione Lombardia definisca i criteri per l'accesso alle misure regionali finalizzate all'inserimento lavorativo o alla riqualificazione professionale di adulti e minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria;

VISTA la delibera n. XI/1122 del 28/12/2018 dell'Assessorato Politiche per la Famiglia, Genitorialità e pari opportunità con la quale è stato approvato il finanziamento con le risorse finanziarie FSE del POR 2014/2020 Asse II "inclusione sociale e lotta alla povertà" di "Progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria" miranti alla realizzazione di percorsi di accompagnamento individuale nella fase di detenzione propedeutici all'inserimento lavorativo;

CONSIDERATO obiettivo prioritario, in un'ottica di complementarietà con le misure finanziate mediante l'Asse II Por Fse 2014 – 2020, di prevedere attraverso la vigente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

misura regionale Dote Unica Lavoro finanziata con l'Asse I Por Fse 2014 - 2020, interventi tesi a favorire l'inserimento lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione della libertà fortemente orientati ad un loro reinserimento nella società;

RITENUTO si stabilire che, ambito della Fascia 4 "Molto alta", potranno accedere, secondo le modalità definite in raccordo con gli interlocutori istituzionali di cui all'art. 8 della l.r. 25/2017, le persone ammesse a misure alternative alla detenzione o/e che comunque sono autorizzate a partecipare alle attività al di fuori dell'istituto penitenziario. Al fine di favorire il reintegro nella società, l'accesso alla Dote Unica Lavoro è garantito fino a 12 mesi successivi al termine della pena;

VISTO l'Allegato 3 "Soglie per operatore DUL Fase III di cui alla d.g.r. n. 959/2018" che prevede, per la prima verifica periodica ("Prima Coorte"), propedeutica all'aggiornamento delle soglie operatore, di considerare i risultati conseguiti dagli operatori nei primi due mesi di attività della misura e quindi entro il mese di febbraio;

CONSIDERATO che l'Avviso Dote Unica Lavoro è stata attivato a partire dal 22 gennaio 2019 e che l'accesso alla misura, nella fase di avvio del nuovo sistema di profilazione, ha richiesto in alcuni casi tempi più lunghi di verifica dei requisiti;

RITENUTO, al fine di poter rilevare i risultati degli operatori con riferimento ad un arco temporale congruo rispetto alla data di effettiva operatività della Dote Unica Lavoro, di modificare la data della prima "Prima Coorte" prevista per la verifica finalizzata all'aggiornamento delle soglie operatore alla data del 30 aprile 2019 anziché 28 febbraio 2019, posticipando di un mese le successive verifiche propedeutiche e fissando quindi al 31 ottobre 2019 la prima verifica;

RITENUTO quindi di approvare:

- l'Allegato A "Modifiche alle modalità di attuazione di Dote Unica Lavoro Terza Fase" che riassume le modifiche intervenute nei testi dei documenti "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro"; "Il sistema di profilazione DUL Fase III" e "Soglie per operatore DUL Fase III di cui agli allegati 1 2 e 3 della d.g.r. n. 959/2018;
- i testi coordinati con le modifiche sopra richiamate dei seguenti documenti "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro"; "Il sistema di profilazione DUL Fase III" e "Soglie per operatore DUL Fase III come da Allegati 1 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che sostituiscono quelli approvati con d.g.r. n. 959/2018;

PRESO ATTO che:

- l'iniziativa si attua attraverso gli operatori accreditati che erogano servizi di formazione e lavoro nell'ambito di un regime concessorio/autorizzatorio come meglio specificato nell'Allegato 1 finalizzato all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro rivolti a persone fisiche e, pertanto, svolgono una mission pubblica in nome e per conto di Regione Lombardia;
- la formazione finanziata dall'iniziativa Dote Unica Lavoro è una formazione permanente e di specializzazione che risponde ad esigenze di persone fisiche e non ad esigenze aziendali ed è erogata a costi standard;
- con la misura regionale Dote Unica Lavoro non si intendono finanziare, nemmeno potenzialmente, attività economiche;

SENTITE le parti sociali in data dell'8 aprile 2019;

PRESO ATTO della informativa del Coordinamento UE in data 12.02.2019;

VISTO il parere espresso dal Comitato di valutazione aiuti di Stato nella seduta del 12.02.2019;

ATTESO che l'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 è individuata nella figura del Direttore Generale che vista il presente atto;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di armonizzare i criteri di accesso alla Dote Unica Lavoro con le disposizioni attuative del Reddito di Cittadinanza introdotte dal Decreto Legge n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

4/2019 convertito in legge con legge 28 marzo 2019 n. 26, prevedendo l'accesso alla Dote Unica Lavoro per tutti i disoccupati percettori di Naspi, secondo i medesimi criteri di accesso alle quattro Fasce di aiuto con cui accede la generalità dei disoccupati;

2. di stabilire che i criteri di accesso alla Dote Unica Lavoro potranno essere ulteriormente adeguati, con provvedimento dirigenziale, in relazione all'evolversi delle modalità attuative del Reddito di cittadinanza, fermo restando il rispetto dei principi di complementarità e non sovrapposizione con le misure nazionali, al fine di favorire l'efficace attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà. In particolare:
 - l'introduzione, nell'ambito degli interventi disciplinati nella Fascia 5 "Altro aiuto" e dei relativi massimali, di percorsi formativi finalizzati a rafforzare le competenze dei cittadini beneficiari del reddito di Cittadinanza;
 - la previsione di ulteriori forme di complementarità ed integrazione della misura nazionale attraverso la Dote Unica Lavoro tese ad assicurare l'universalità di accesso alle politiche attive;
3. di stabilire che, con provvedimento dirigenziale, sulla base dei dati di monitoraggio, potranno essere assunte determinazioni tese a:
 - rinforzare l'occupabilità dei destinatari di Fascia 1 "Bassa", anche attraverso la formazione assumendo a riferimento i massimali dei servizi previsti per la fascia 2 "Media". I risultati della Fascia 1 saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione delle performance degli operatori e dell'aggiornamento del budget operatore;
 - innalzare la qualità dell'obiettivo occupazionale in tutte le altre Fasce anche adeguando il sistema di reiterazione della dote;
4. di approvare i seguenti adeguamenti finalizzati a migliorare l'efficacia della Dote Unica Lavoro rispetto a specifici target di destinatari:
 - nell'ambito della Fascia 5 "Altro aiuto" e dei massimali ivi previsti, potranno essere finanziati interventi finalizzati alla qualificazione delle competenze dei disoccupati che intendono indirizzare la propria attività lavorativa alla cura delle persone non autosufficienti, attraverso la realizzazione di percorsi formativi per assistenti familiari;
 - nell'ambito della Fascia 4 "Molto alta", potranno accedere, secondo le modalità da definirsi in raccordo con gli interlocutori istituzionali di cui all'art. 8 della l.r. 25/2017, le persone ammesse a misure alternative alla detenzione o/e che comunque sono autorizzate a partecipare alle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attività al di fuori dell'istituto penitenziario. Al fine di favorire il reintegro nella società, l'accesso alla Dote Unica Lavoro è garantito fino a 12 mesi successivi al termine della pena;

- nell'ambito della Fascia 5 "Altro aiuto", l'intervento dedicato alle forze dell'ordine nell'attuale Fase di Dote Unica Lavoro sarà finalizzato a finanziare, compatibilmente con le risorse disponibili, percorsi formativi a favore dei lavoratori dei diversi apparati dello Stato che svolgono attività orientata a garantire la sicurezza pubblica e che intendono autonomamente accrescere le proprie competenze trasversali anche oltre agli obiettivi richiesti dal proprio ruolo. E' pertanto esclusa la formazione istituzionale prevista dal corpo di appartenenza;
5. di modificare la data della prima "Prima Coorte" prevista per la verifica finalizzata all'aggiornamento delle soglie operatore alla data del 30 aprile 2019 anziché 28 febbraio 2019, posticipando di un mese le successive verifiche propedeutiche e fissando quindi al 31 ottobre 2019 la prima verifica;
 6. di approvare:
 - l'Allegato A "Modifiche alle modalità di attuazione di Dote Unica Lavoro Terza Fase" che riassume le modifiche intervenute nei testi dei documenti "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro"; "Il sistema di profilazione DUL Fase III" e "Soglie per operatore DUL Fase III di cui agli allegati 1 2 e 3 della d.g.r. n. 959/2018;
 - i testi coordinati con le modifiche sopra richiamate dei seguenti documenti: "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro"; "Il sistema di profilazione DUL Fase III" e "Soglie per operatore DUL Fase III" come da Allegati 1 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che sostituiscono quelli approvati con d.g.r. n. 959/2018;
 7. di demandare alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, - sezione bandi e sul Portale dedicato alla Programmazione Europea;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

9. di demandare alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge